

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige, 170  
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989  
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
 al Registro Imprese di Trento: 00616500229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Ottobre 2007**

Anno IV

N. 10

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Ottobre 2007

**1 ottobre**  
Lunedì

- Invio telematico MOD. 770/2007 semplificato relativo al 2006,
- Invio telematico Unico relativo al 2006, riguardanti persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o che detengono partecipazioni in società, produttori agricoli individuali o società di persone, società di persone e di capitale,
- Invio telematico Dichiarazione Iva separata

**16 ottobre**  
Martedì

- Versamento Iva mese di settembre 2007
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

**20 ottobre**  
Sabato

- Elenchi Intra mese di settembre 2007

**22 ottobre**  
Lunedì

- Invio telematico richiesta di rimborso Iva su autovetture

**31 ottobre**  
Mercoledì

- Elenchi Intra terzo trimestre 2007

### Sommario

Pag. 1 ..... Scadenze del mese

Pag. 2 ..... Beni immobili strumentali: reverse charge

Pag. 2 ..... Detrazioni per oneri: scontrini fiscali "parlanti" per farmaci

Pag. 3 ..... Detrazioni per oneri: spese per palestre

Pag. 4 ..... Ravvedimento operoso: Norme generali

# FISCO PRATICO

## magazine

Ottobre 2007

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Beni immobili strumentali: reverse charge

#### Premessa

Come noto il regime del "Reverse Charge" consiste in un meccanismo di imposizione Iva in base al quale:

- il **cedente o prestatore** del servizio emette una fattura senza applicazione dell'Iva;
- il **committente** del servizio o l'**acquirente** del bene integra la fattura ricevuta con l'Iva relativa a tale operazione e provvede al pagamento dell'Iva qualora dovuta.

#### Decorrenza

- **dal primo gennaio 2007**: per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile;
- **dal primo ottobre 2007**: per le cessioni di immobili strumentali imponibili per effetto di opzione da parte del cedente (trattasi delle cessioni di immobili strumentali esenti Iva ai sensi dell'art. 10, n. 8-ter, Dpr. 633/1972, per le quali il cedente opta, in occasione della stipulazione dell'atto di cessione, per l'applicazione dell'Iva).

#### Casi di esclusione

Il Reverse Charge non si applica alle cessioni diverse da quelle prima espressamente indicate, quali ad esempio, le cessioni di immobili:

- ad **uso abitativo**,
- **strumentali** effettuate dall'impresa di co-

struzione o di ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o della ristrutturazione,

- strumentali imponibili per obbligo di legge e non per opzione del cedente.

#### Adempimenti del cedente

Il cedente emette una fattura **senza applicazione dell'Iva**.

Nella fattura deve essere specificato espressamente che trattasi di cessione Imponibile ex **art. 10, n. 8-ter), lett. d), Dpr. 633/1972**, in regime di Reverse Charge ex **DM 25 maggio 2007** con applicazione dell'Iva a carico del cessionario.

#### Adempimenti del cessionario

L'acquirente è obbligato al **pagamento dell'Iva**, in sostituzione del cedente, in quanto dovuta.

L'acquirente **integra la fattura ricevuta** senza applicazione dell'Iva con l'indicazione dell'**aliquota** e della relativa **Iva**.

L'acquirente **annota contemporaneamente** la fattura così integrata:

- nel **registro delle fatture emesse** (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- nel **registro degli acquisti**.

### Detrazioni per oneri: scontrini fiscali "parlanti" per farmaci

#### Scontrino "Parlante"

Ai fini della detrazione Irpef per oneri delle spese relative all'acquisto di medicinali, dall'**1 luglio 2007** il contribuente deve documentare la spesa, in alternativa, tramite:

- **fattura**
- **scontrino fiscale "parlante"**, ossia recante l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario.

#### Norma transitoria

Fino al **31 dicembre 2007**, qualora l'acquirente non sia il **destinatario** del farmaco, non ne conosca il **codice fiscale** o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere **aggiunto a mano sullo scontrino** da parte dell'interessato. Inoltre fino al 31 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate riconosce alle farmacie la possibilità di emettere, contestualmente allo scontrino fiscale, un **documento "accompagnatorio"** (non fiscale) recante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

# FISCO PRATICO

## magazine

Ottobre 2007

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Detrazioni per oneri: spese per palestre

#### Norma generale

A decorrere **dal primo gennaio 2007** è ammessa la **detrazione Irpef del 19%** delle spese sostenute:

- per un importo **non superiore a euro 210** (la detrazione spetta quindi per l'importo massimo di Euro 40, corrispondenti al 19% di Euro 210.);
- per i **ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni**,
- per l'iscrizione **annuale e l'abbonamento**, ad **associazioni sportive, palestre, piscine** ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate dal ministero.

#### Associazioni sportive

Sono considerate tali ai fini fiscali le società ed associazioni (art. 90, c. 17 e segg., L. 289/2002) che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura della **finalità sportiva** e della natura **dilettantistica**.

Sono **escluse**, ad esempio:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le società sportive di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

#### Palestre e altre strutture

Il ministero ha chiarito cosa si intende per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati

alla pratica sportiva dilettantistica.

Rientrano gli impianti, comunque organizzati:

- destinati all'esercizio della **pratica sportiva non professionale**, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici **diversi dalle associazioni** o società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati, anche in forma di impresa (individuale o societaria).

#### Documentazione

La spesa deve essere certificata in alternativa mediante:

- **bollettino bancario o postale;**
- **fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.**

Dalla documentazione deve risultare:

- a) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome (se persona fisica) e sede ovvero residenza, nonché **codice fiscale, del percettore;**
- b) causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- c) attività sportiva esercitata (nuoto, pallacanestro, ecc.);
- d) importo pagato;
- e) dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

La detrazione spetta al soggetto che sostiene tali spese, cui i ragazzi risultano fiscalmente a carico (di norma il genitore che ha effettuato il pagamento).

# FISCO PRATICO magazine

Ottobre 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Ravvedimento operoso: Norme generali

### Ravvedimento operoso

Si tratta di una procedura che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai **soggetti solidalmente obbligati** di rimediare spontaneamente alle violazioni commesse, beneficiando di **riduzioni automatiche sulle sanzioni** applicabili, ovvero in taluni casi beneficiando della **non applicazione delle sanzioni**, con possibili riflessi positivi anche agli effetti penali. E' richiesto il rispetto di precise modalità e specifici termini.

### Condizioni: norme generali

Il ravvedimento operoso è possibile solo se:

- **la violazione non è già stata constatata;**
- **non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;** qualora questi riguardino specifici periodi d'imposta, il ravvedimento rimane applicabile per

le violazioni commesse in periodi d'imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo. Il ravvedimento è altresì applicabile a tributi diversi da quelli oggetto di accessi, ispezioni o verifiche;

- **non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento** delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (trattasi della notifica di "invii", "richieste", "questionari", e simili).

### Tributi e soggetti interessati

Il ravvedimento operoso riguarda la regolarizzazione di violazioni relative a **qualsiasi tributo**, nonché **tutti i soggetti d'imposta**, sia contribuenti titolari di redditi propri, che i sostituti d'imposta.

La regolarizzazione può essere effettuata sia dalla persona fisica autrice della violazione sia dal soggetto solidalmente obbligato.

## Ravvedimento operoso: riepilogo

(D.Lgs. 18.12.1997. n.472)

Violazione	Termini per la regolarizzazione	Sanzioni	Norma
Mancato pagamento del tributo o di un acconto	30 giorni dalla data della violazione	3,75 % dell'imposta versata in ritardo	Art.13 comma 1 lett.a)
	oltre 30 giorni dalla data della violazione: - entro il termine della <b>presentazione della dichiarazione</b> relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; - entro <b>1 anno</b> dalla violazione, se non è prevista la dichiarazione periodica.	6 % dell'imposta versata in ritardo	
Omissioni od <b>errori</b> anche se <b>incidenti</b> sulla determinazione o <b>sul pagamento</b> del tributo	- entro il termine della <b>presentazione della dichiarazione</b> relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; - entro <b>1 anno</b> dalla violazione, se non è prevista la dichiarazione periodica.	<b>1/5 del minimo della sanzione</b> (1)	Art.13 comma 1 lett.b)
<b>Omessa presentazione</b> della dichiarazione	<b>90 giorni</b> dal termine di presentazione previsto per la dichiarazione	<b>1/8 del minimo della sanzione</b>	Art.13 comma 1 lett. c)

- (1) **Riduzione sanzioni:** è possibile solo se la violazione non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.